

Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della privacy
2021 – 2022 – 2023

Art. 1 Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella

pubblica amministrazione” l’Istituto storico italiano per il medio evo adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti e i collaboratori chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Art. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 17 dicembre 2014 ha nominato uno dei membri del Consiglio stesso quale responsabile della prevenzione della corruzione il quale ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della privacy 2021-2023, tenuto conto anche del Regolamento Europeo UE 2016/679 (“GDPR”) che è stato approvato dal Consiglio Direttivo del 18/04/2018.

Il Piano viene trasmesso, a cura della Segreteria, al Dipartimento della funzione pubblica, al MiC e pubblicato

sul sito internet dell’Istituto nella sezione ATTI ISTITUZIONALI/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Art. 3 Attività con elevato rischio di corruzione

Le attività dell’Istituto storico italiano per il medio evo non presentano particolari rischi legati alla corruzione. Il grado di rischio di ciascuna attività è specificato nella tabella di seguito:

Segreteria	Manifestazioni	basso
	Borse di studio	basso
	Rapporti con istituzioni	basso
	Gestione del personale	basso
	Gestione agenda presidente	basso
	Pubblicazioni	basso
	Archivi	basso
	Rapporti internazionali	basso
Amministrazione e Ufficio Vendite	Pagamenti fornitori	basso
	Emolumenti al personale	basso
	Contabilità finanziaria/bilancio	basso
	Gestione del patrimonio (locazioni, contratti, gare) *	basso
	Rapporti con istituzioni	basso
	Gestione del magazzino	basso
	Gestione vendite/spedizioni	basso
	Contabilità incassi/fatturazione	basso
	Rapporti con clienti	basso

Biblioteca/Archivio	Attività di conservazione e catalogazione del materiale	basso
	Apertura e servizi al pubblico	basso
Redazione	Rapporti con gli autori/tipografie	basso

* Il grado di rischio viene valutato come basso in quanto gli importi in questione sono limitati.

Art. 4 Formazione, controllo e prevenzione del rischio

I dipendenti e i collaboratori che direttamente o indirettamente svolgono un'attività, all'interno degli uffici indicati ai sensi dell'articolo 3 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Presidente, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione, individua i dipendenti e i collaboratori che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile, su eventuale indicazione del Presidente, in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile, su eventuale indicazione del Presidente, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti di dare per iscritto una adeguata motivazione circa una determinata azione.

Art. 5 Obblighi informativi

Tutti gli atti adottati dai dipendenti e collaboratori devono avere l'approvazione del Presidente. Il monitoraggio, ad opera del Responsabile, ha la finalità di:

- verificare la legittimità degli atti eseguiti;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 6 Obblighi di trasparenza

Tutte le azioni effettuate garantiranno la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3 del presente Piano devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura della Segreteria, nell'apposita sezione del sito internet ATTI ISTITUZIONALI/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

È opportuno segnalare che nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione riscontri:

- fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al Presidente;
- fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3,1. n. 20 del 1994);

- fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 7 Rotazione degli incarichi

La peculiarità delle attività svolte dal personale e dai collaboratori dell'Ente rendono la rotazione degli incarichi di non facile attuazione; tuttavia il Responsabile, di concerto con il Presidente, in caso di eventuale aumento del grado di rischio della corruzione può concordare con i membri del Consiglio

Direttivo l'attribuzione di mansioni diverse e/o la diversificazione dei compiti di uno o più dipendenti e collaboratori.

Art. 8 Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito internet nella sezione ATTI ISTITUZIONALI/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, una relazione recante i risultati dell'attività svolta.